

Roma, 25 settembre 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_35

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Fondi patrimoniali aggredibili**

Il fondo patrimoniale sempre più vicino a uno scudo di paglia. La cassaforte familiare vacilla dinanzi all'orientamento fornito dalla Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 25114 dello scorso 8 settembre. Anche i debiti tributari nati dall'esercizio di un'attività imprenditoriale possono consentire l'iscrizione di ipoteca sui beni conferiti nel fondo. Il punto decisivo non è, infatti, stabilire se il debito abbia origine “privata” oppure “professionale” o “imprenditoriale”. Secondo la Cassazione occorre verificare il rapporto esistente tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia, questi ultimi non coincidenti coincidono affatto con le sole necessità essenziali del nucleo familiare. È proprio qui che l'istituto rischia di veder svanire la sua protezione. Se l'attività economica del coniuge è funzionale, anche indirettamente, alla produzione delle risorse destinate alla famiglia, diventa assai più difficile sostenere che l'obbligazione sia estranea ai suoi bisogni. La Cassazione, nella sentenza in commento, afferma così che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 dpr 602/73 è possibile anche sui beni del fondo, purché ricorrano le condizioni dell'art. 170 c.c.. Soprattutto precisa che la semplice circostanza che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa non dimostra né l'inerenza ai bisogni della famiglia né, al contrario, la sua estraneità. Il contribuente che vuole invocare la protezione del fondo deve fornire la prova dell'estraneità del debito e della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. Una protezione, dunque, che non opera automaticamente e che, soprattutto, può diventare particolarmente difficile da far valere proprio nei casi in cui il debito nasca dall'attività economica di uno dei coniugi. Il caso. La vicenda nasce da un'iscrizione ipotecaria effettuata dall'agente della riscossione sui beni immobili della contribuente, di cui alcuni conferiti nel fondo. Quest'ultima aveva impugnato l'atto davanti alla Ctp, ottenendo una prima decisione favorevole. L'appello dell'Agenzia delle entrate Riscossione veniva accolto dalla Ctr, la quale aveva ritenuto non sussistenti i requisiti di cui all'art. 170 c.c.. La contribuente, nel ricorso per Cassazione, sosteneva che la norma, vietando l'esecuzione sui beni del fondo per debiti estranei ai bisogni della famiglia, dovesse impedire anche l'iscrizione dell'ipoteca, considerata dalla difesa come un atto prodromico all'esecuzione forzata. In altri termini, se il bene non è aggredibile in sede esecutiva, non dovrebbe essere possibile neppure sottoporlo preventivamente a vincolo ipotecario. Inoltre, la contribuente sosteneva anche che i debiti tributari fossero estranei ai bisogni della famiglia, poiché derivavano dall'esercizio della propria attività imprenditoriale. La Cassazione non ha condiviso nessuna delle due impostazioni. Anzitutto, ha ribadito che l'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, ma si colloca nell'ambito di una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, con funzione di garanzia e cautela. Il richiamo all'art. 170 c.c. non consente quindi di escludere in radice l'iscrizione dell'ipoteca sui beni del fondo. La Corte



ha poi affrontato il cuore della controversia, ossia il significato dell'art. 170 c.c. e, soprattutto, il concetto di “bisogni della famiglia”. La conclusione è stata tranciante, poiché l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo è ammissibile alle condizioni previste dall'art. 170 c.c., quando l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia oppure quando, pur essendo estranea a tali bisogni, il creditore non ne conoscesse l'estraneità. Grava sul debitore l'onere di provare sia l'estraneità del debito alle esigenze familiari, sia la consapevolezza del creditore circa tale estraneità, per poter beneficiare degli effetti segregativi; la semplice origine imprenditoriale del debito, senza prove a supporto, non è sufficiente. Nel caso concreto, secondo gli Ermellini, la contribuente non aveva fornito elementi concreti idonei a dimostrare tale estraneità. Al contrario, aveva insistito solo sul fatto che la propria impresa “andava male”. Ma proprio questa circostanza è stata avvalorata dalla Cassazione contro la contribuente, poiché proprio tali difficoltà potevano rendere ancora più evidente il collegamento tra attività economica e necessità di procurare risorse al nucleo familiare. L'aggregabilità del fondo secondo la Cassazione. L'art. 170 c.c. stabilisce un limite alla responsabilità patrimoniale generale prevista dall'art. 2740 c.c. che, a prima lettura, sembra costruire una protezione relativamente semplice, tale per cui il debito familiare rende il bene aggredibile, mentre un debito estraneo rende il bene protetto. La giurisprudenza di legittimità ha però progressivamente complicato questo schema, spostando l'attenzione dalla natura formale del debito alla sua concreta finalizzazione, tale per cui il criterio identificativo dei crediti suscettibili di essere soddisfatti sui beni del fondo non deve essere ricercato nella natura dell'obbligazione, ma nella relazione tra il fatto che l'ha generata e i bisogni della famiglia. Occorre, quindi, un accertamento concreto finalizzato a stabilire se il debito sia stato contratto per soddisfare tali bisogni. Non vi è una linea di demarcazione netta, dovendosi esaminare caso per caso. Un debito sorto nell'esercizio dell'impresa non è automaticamente un debito familiare. Ma, specularmente, non è neppure automaticamente un debito estraneo alla famiglia. La ragione sta nella concezione ampia del concetto di “bisogni della famiglia”. Tali non sono soltanto l'alimentazione, l'abitazione, l'istruzione o altre esigenze indispensabili alla sopravvivenza, in quanto si devono ricomprendere anche l'incremento della posizione economica, lo sviluppo e il potenziamento dell'attività lavorativa dei suoi componenti e il più pieno sviluppo della loro personalità. È una nozione, quindi, decisamente più ampia di quella che potrebbe desumersi dal linguaggio comune. La Corte ha richiamato, inoltre, il principio secondo cui i proventi dell'attività professionale o imprenditoriale dei coniugi sono, nella normalità dei rapporti familiari, destinati anche alla contribuzione alle esigenze della famiglia. Se i coniugi intendono adottare un diverso indirizzo della vita familiare, devono dimostrarlo con prove concrete. È qui che la tutela del fondo patrimoniale mostra la propria maggiore fragilità. Il contribuente non può limitarsi a dire che il debito derivi dalla sua attività d'impresa o professionale; deve dimostrare concretamente perché quella specifica obbligazione sia estranea alla vita e agli interessi del nucleo familiare, ovvero che il creditore fosse consapevole di tale estraneità. La Cassazione è arrivata a rendere un'affermazione particolarmente significativa, vale a dire che anche un'attività destinata a procurare risorse superiori alle necessità basilari della famiglia può essere considerata funzionale ai suoi bisogni. L'obiettivo di accrescere il reddito o il patrimonio familiare può, infatti, rientrare nella nozione di bisogno familiare. La conseguenza pratica è evidente, poiché più ampia è la nozione di bisogno, tanto più ristretto diventa il campo di protezione del fondo. La Cassazione ha indicato, in negativo, il territorio nel quale può collocarsi l'estraneità a tali bisogni, cioè le obbligazioni sorte per finalità speculative o meramente voluttuarie. Anche qui, tuttavia, non esiste una regola assoluta, persino un'operazione speculativa può essere ricondotta ai bisogni familiari quando sia dimostrato che sia stata realizzata al fine di evitare un danno certo al nucleo familiare. Il fondo resta dunque uno strumento di protezione, ma non costituisce uno schermo assoluto nei confronti dei creditori proprio perché i “bisogni della famiglia”, nella costante evoluzione quotidiana, si ampliano a seconda delle singole esigenze. Da qui, nasce allora un paradosso evidente, ove il fondo nasce per proteggere il patrimonio destinato alla famiglia, ma la stessa attività economica attraverso cui la famiglia si procura le risorse può diventare il presupposto per aggredire i beni. Non perché ogni debito



d'impresa sia automaticamente “familiare”, ma perché l'origine imprenditoriale, da sola, non è sufficiente a dimostrarne l'estraneità. Il vero punto di equilibrio, secondo la Cassazione, è quindi tutto nella prova che, di fatto, appare tutt'altro che agevole da fornire.

Fonte: Alessandro Lattanzi, Italia Oggi del 21 settembre 2026

➤ **Il trust estero non parla italiano**

Il reddito che un trust estero trasparente imputa al beneficiario residente in Italia si determina tenendo conto delle regole fiscali dello Stato in cui il trust è stabilito e si tassa come reddito di capitale, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir. Resta invece fuori gioco la presunzione dell'articolo 45, comma 4-quater, secondo cui l'intero ammontare percepito costituisce reddito quando non è possibile distinguere tra reddito e patrimonio, perché riguarda, in linea di principio, i trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata e non il beneficiario individuato di un trust trasparente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 165 del 31 agosto 2026, resa a una cittadina statunitense da anni residente in Italia, divenuta beneficiaria di un trust californiano alla morte della madre. Gli adempimenti decorrono dal periodo d'imposta 2025, perché la figlia è beneficiaria individuata dal 20 maggio di quell'anno, data della morte della madre: nella ricostruzione dell'istante, è il decesso a segnare il confine tra i redditi riferibili alla madre e quelli imputabili alla figlia. Il caso. Il trust è stato istituito in California nel 2006 dai genitori dell'istante, cittadini statunitensi e fiscalmente residenti negli Usa. I genitori erano insieme disponenti e co-trustee e finché erano in vita ricevevano i redditi dei beni conferiti, cioè attività finanziarie e immobili negli Stati Uniti. Alla morte del padre, nel 2020, il patrimonio è stato diviso in due trust derivati, uno revocabile e uno irrevocabile. Entrambi erano a beneficio esclusivo della madre e prevedevano che alla sua morte il fondo residuo andasse in parti uguali ai tre figli. Dal dicembre 2021 la madre ha condiviso l'incarico di trustee con gli altri due figli. Nel luglio 2023 la madre è stata dichiarata incapace e il giudice californiano ha autorizzato una distribuzione straordinaria di capitale ai tre figli. Negli Usa la somma è stata tassata come donazione, mentre in Italia l'istante non l'ha dichiarata perché si trattava di capitale. Dal 2023 l'istante ha comunque indicato nel quadro RW la propria quota dei beni dei trust, anche se li riteneva ancora interposti ai fini dei redditi. Alla morte della madre, nel maggio 2025, il patrimonio residuo è stato ripartito fra i figli, dopo aver pagato le spese e le imposte statunitensi. L'istante ha quindi chiesto all'Agenzia come calcolare il reddito da imputarle in Italia. La tesi dell'istante. Secondo la contribuente, i trust derivati sono rimasti interposti rispetto alla madre fino alla sua morte. La madre era infatti l'unica beneficiaria dei redditi, e i figli co-trustee non potevano gestire né distribuire liberamente il patrimonio. Solo dopo il decesso i trust sarebbero diventati trasparenti. Per questo l'istante intendeva dichiarare nel modello Redditi PF relativo al 2025 i redditi prodotti dopo la morte della madre, anche se non distribuiti. L'istante chiedeva però anche di applicare l'articolo 45, comma 4-quater, del Tuir, che la circolare n. 34/E del 2022 riferisce ai trust opachi esteri. In questo modo avrebbe potuto distinguere, nella somma ricevuta, il capitale dal reddito, tassando solo la parte eccedente. Il capitale sarebbe stato calcolato al 20 maggio 2025 e non alla data del conferimento, nel 2006. Secondo l'istante, altrimenti lo stesso reddito sarebbe stato tassato due volte: prima in capo alla madre, a cui il trust era interposto, e poi in capo ai figli al momento della distribuzione. Quanto alla vendita degli immobili, per l'istante non andava tassata nemmeno la parte di reddito. L'articolo 67 del Tuir, infatti, esclude la tassazione della plusvalenza sui beni ricevuti per successione. Una premessa da non trascurare. L'Agenzia chiarisce che il quesito non riguarda la qualificazione del trust e che, quindi, assume acriticamente quanto affermato dall'istante sulla trasparenza scattata con il decesso della disponente. L'interposizione fino al 2025, sostenuta anche per il trust irrevocabile, resta dunque una prospettazione della contribuente non vagliata nel merito. Chi si trova in situazioni analoghe dovrà verificarla alla luce della circolare n. 61/E del 2010, secondo cui non



sono fiscalmente operanti i trust istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi, come quelli in cui il trustee agisce su istruzioni vincolanti del disponente o dei beneficiari, o vede comunque limitati o condizionati dalla loro volontà i propri poteri. Il perno della disciplina è l'articolo 73 del Tuir, che la legge n. 296/2006 ha modificato, dopo l'ingresso del trust nell'ordinamento con la ratifica della Convenzione dell'Aja (legge n. 364/1989), includendo il trust tra i soggetti Ires e distinguendo il trust trasparente, con beneficiario di reddito individuato al quale il reddito è imputato, dal trust opaco, tassato in proprio. Conta tutto il reddito estero. Per l'imputazione servono beneficiari individuati, cioè soggetti che esprimono rispetto a quel reddito una capacità contributiva attuale: non basta essere nominati nell'atto, occorre avere il diritto di pretendere dal trustee la parte di reddito imputata, che l'articolo 73, comma 2, ripartisce secondo le quote fissate nell'atto istitutivo o in documenti successivi o, in mancanza, in parti uguali. Dei trust non residenti, di regola, rilevano in Italia i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato. Quando però il beneficiario individuato è residente, come in questo caso, conta l'intero reddito del trust a lui riferibile, a prescindere dal requisito di territorialità dell'articolo 23 del Tuir. È la lettura della circolare n. 34/E, che ha superato quanto indicato nel paragrafo 4.1 della circolare n. 48/E del 2007 e che vale anche per il beneficiario residente di un trust opaco stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata. Presunzione fuori campo. Il comma 4-quater, introdotto dall'articolo 13 del dl n. 124/2019 insieme alla modifica della lettera g-sexies), che ha attratto tra i redditi di capitale i redditi corrisposti a residenti da trust stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata anche quando i percipienti non sono beneficiari individuati, detta una presunzione relativa. Il suo scopo, spiega la circolare n. 34/E, è assicurare l'imposizione quando il beneficiario di un'attribuzione da un trust opaco estero stabilito in una giurisdizione a fiscalità privilegiata non riceve dal trustee gli elementi per individuarne la parte imponibile. Benché il testo parli genericamente di trust esteri, il perimetro è quindi circoscritto a questi trust, come emerge anzitutto dalla relazione illustrativa, che presenta la norma come soluzione al problema dei redditi di trust opachi esteri per i quali i beneficiari italiani si dicono spesso impossibilitati a separare patrimonio e reddito. Anche il sistema spinge nella stessa direzione, perché le attribuzioni dei trust opachi esteri ai beneficiari residenti, ordinariamente, non sono tassate e il legislatore ha dettato regole specifiche solo per quelli stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata. Nel caso esaminato, invece, l'atto istitutivo e la modifica del 2021 destinano l'intero patrimonio, alla morte della disponente superstite, ai tre figli in parti uguali, senza alcuna discrezionalità dei trustee. L'istante è dunque beneficiaria individuata e per questo, ai fini della determinazione del reddito, il comma 4-quater non trova applicazione. In base all'articolo 73, comma 2, il reddito del trust le va quindi imputato per trasparenza, a prescindere dalla distribuzione, in proporzione alla sua quota, pari a un terzo. Conti con le regole Usa. Esclusa la presunzione, la quantificazione segue la circolare n. 34/E, per la quale, nel determinare il reddito del trust trasparente non residente da imputare al beneficiario, “occorre tenere conto delle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito”, in questo caso gli Stati Uniti. Il rinvio sembra lasciare poco spazio alla ricostruzione dell'istante, che voleva misurare l'imponibile con le categorie del Tuir, fissando il capitale ai valori del decesso e invocando l'articolo 67 per gli immobili. Se e in quale misura contino i valori alla data del decesso andrà quindi verificato alla luce della disciplina statunitense. Sulla plusvalenza immobiliare e sul rischio di doppia imposizione la risposta non si pronuncia espressamente, ma la decorrenza indicata offre una chiave di lettura: prima del 20 maggio 2025 nulla è imputabile per trasparenza alla figlia e, nella prospettiva dell'istante, i redditi di quel periodo restano riferibili alla madre, quale interponente. I redditi accumulati prima del decesso, che la figlia riceve con la ripartizione del fondo, non concorrono al suo reddito, in linea con la risposta n. 351 del 18 maggio 2021. Il tema dei trust Usa che cambiano natura con la morte del disponente, del resto, non è nuovo. Con la risposta n. 239 del 15 settembre 2025 l'Agenzia aveva riconosciuto la trasparenza di un trust californiano divenuto, alla morte del disponente, un non-grantor trust, e quindi opaco per il fisco americano, perché i beneficiari residenti in Italia vantavano un vero e



proprio diritto alle distribuzioni. Al beneficiario servirà farsi indicare dal trustee il reddito del trust determinato secondo le regole statunitensi per il periodo successivo al decesso.

Fonte: Alessandro Lattanzi, Italia Oggi del 21 settembre 2026

➤ **Titolari effettivi, nuovo ritardo**

Sul registro dei titolari effettivi l'Italia accumula nuovo ritardo in attesa di una decisione finale da parte del Consiglio di Stato. È scaduto il 21 settembre il termine di 60 giorni previsto dal Dlgs 122/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio con entrata in vigore il 23 luglio (si veda ItaliaOggi del 10/07/2026), per completare gli interventi necessari a rendere operativo il nuovo sistema di accesso ai dati secondo la riforma dell'antiriciclaggio Ue (direttiva 2024/1640). Entro la scadenza dovevano essere aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva e il disciplinare tecnico sulla sicurezza dei dati, previo parere del Garante privacy. Solo dopo questi due passaggi il ministero delle Imprese e del made in Italy può adottare il provvedimento che sancisce l'operatività del sistema di accesso. Tre sono infatti gli interventi previsti. Il primo è il decreto del Mimit per aggiornare le specifiche tecniche utilizzate per comunicare al Registro delle imprese i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva. L'adeguamento serve a recepire quanto previsto dal nuovo articolo 21-sexies, comma 3, del Dlgs 231/2007 sulle circostanze eccezionali che possono giustificare l'esclusione dell'accesso alle informazioni. Il secondo passaggio riguarda poi il disciplinare tecnico previsto dall'articolo 11, comma 3, del Dm 55/2022, che disciplina le misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento dei dati contenuti nel Registro. Anche il suo aggiornamento doveva avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs 122/2026 e richiede il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il disciplinare originario era stato sottoposto al Garante nel 2022 e aveva ottenuto parere favorevole il 6 ottobre dello stesso anno. Il terzo intervento spetta ancora al Mimit. L'articolo 2, comma 4, stabilisce che il ministero adotti un provvedimento che "sancisce l'operatività del sistema di accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva". Anche per questo atto il decreto indica il termine di 60 giorni, ma stabilisce espressamente che debba intervenire dopo il decreto sulle specifiche tecniche e dopo l'aggiornamento del disciplinare. La sequenza rende quindi i primi due adempimenti necessari per arrivare al provvedimento finale di operatività. Il Dlgs 122/2026 ha riscritto la disciplina degli accessi a seguito della riforma Ue dell'antiriciclaggio, a cui si aggiunge il contenzioso italiano, finito alla Corte Ue, che ha bloccato il Registro e le relative comunicazioni. Il nuovo sistema distingue tra autorità, soggetti obbligati e soggetti che possono dimostrare un interesse legittimo. Per le autorità competenti è previsto un accesso immediato, non filtrato, diretto e libero alle informazioni. Anche, professionisti e gli altri soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio possono invece consultare il Registro esclusivamente a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela. Per gli altri soggetti l'accesso non è più libero. Il decreto individua categorie considerate portatrici di un interesse legittimo, tra le quali rientrano i giornalisti professionisti e pubblicisti che operano per finalità connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, gli enti del Terzo settore e alcune categorie di ricercatori. E ora si attende l'epilogo della vicenda aperta dal 2023. L'operatività del Registro era stata sospesa nel corso del contenzioso partito dal Tar e poi giunto al Consiglio di Stato, che nell'ottobre 2024 aveva rimesso alla Corte di giustizia Ue alcune questioni pregiudiziali. La Corte Ue si è pronunciata il 21 maggio 2026 nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, rilevando una sostanziale correttezza della normativa italiana. Il passaggio alla nuova disciplina non è però automatico. In un incrocio di normativa oramai superata, il Consiglio di Stato dovrà rilevare quanto espresso dalla Corte Ue per poi, idealmente, far riattivare il Registro con le nuove regole. Il Dlgs prevede anche un altro termine, più lungo. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dovrà essere adottato il decreto relativo all'organismo di gestione accentrata dei dati e delle informazioni antiriciclaggio dei notai, previsto dal



nuovo articolo 34-bis del Dlgs 231/2007. A ciò si aggiunge, entro 60 giorni dall'emanazione del primo decreto del Mef, l'adozione da parte del Consiglio nazionale del notariato delle linee guida in materia di comunicazione di dati.

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 23 settembre 2026

➤ **Tassazione in ingresso del trust con imposta zero**

L'opzione per la tassazione in ingresso dei trust può essere esercitata anche quando l'applicazione delle franchigie azzerà l'imposta dovuta. È la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco a un quesito sul regime opzionale previsto dal comma 3 dell'articolo 4-bis del Testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni (Tusd), introdotto dal Dlgs 139/2024. La regola generale dell'articolo 4-bis colloca il presupposto impositivo al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari da parte del trustee. La norma ha recepito l'orientamento della Cassazione, che aveva indotto l'Agenzia, con la circolare 34/E/2022, ad abbandonare la tesi, fino ad allora sostenuta, della tassazione dell'atto di dotazione. Il comma 3 consente però di anticipare il prelievo: il disponente, nel trust istituito per atto tra vivi, o il trustee, in quello testamentario, possono optare per il pagamento dell'imposta rispettivamente al momento del conferimento o dell'apertura della successione, applicando aliquote e franchigie in base al rapporto tra disponente e beneficiari attuali. Si esaurisce in questo modo l'imposizione e le successive attribuzioni ai beneficiari diventano fiscalmente irrilevanti. Tenendo conto del fatto che la maggior parte dei trust sono familiari, con beneficiari i discendenti del disponente, ciascuno dei quali "portatore" di una franchigia di 1 milione di euro, era dubbio se il regime opzionale potesse applicarsi quando la base imponibile dell'apporto, anche per effetto dei criteri di valutazione dei beni conferiti, risultasse inferiore all'importo complessivo delle franchigie, come spesso accade. L'Agenzia conferma che l'opzione è ammessa, osservando che anche la riduzione dell'importo delle franchigie, ai sensi dell'articolo 57 del Tusd, può considerarsi una forma di tassazione al momento della costituzione del vincolo. La precisazione supera l'obiezione di alcuni interpreti secondo cui, in mancanza di un'imposta da versare, l'opzione sarebbe stata priva di oggetto. La conclusione ha un enorme rilievo operativo, perché consente innanzitutto di definire il prelievo sin dall'istituzione del trust e di mettersi così al riparo da eventuali future modifiche normative che lo rendano più oneroso. Inoltre, con l'opzione il valore dei beni viene "cristallizzato" alla data del conferimento, come già affermato dalla prassi dell'Agenzia sin dalla circolare 48/E/2007 in relazione al regime di tassazione in ingresso: l'incremento di valore maturato durante la vita del trust non sarà tassato all'atto dell'attribuzione finale, che resta esclusa dal prelievo. Se i beni conferiti sono partecipazioni o immobili destinati ad apprezzarsi, il vantaggio può essere significativo.

Fonte: Sergio Pellegrino, Il Sole 24 Ore del 25 settembre 2026

I migliori saluti

LF/cdr

a Segreteria